



DECRETO Rep. n. 3538/2008
Prot. n. 42128 del 29.09.2008
Anno 2008
Titolo V/5 - Cl. Fasc.

Oggetto: Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale -Modifica.

IL RETTORE

VISTO l'art. 43 dello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale emanato con Decreto Rettorale n. 1139 del 19 aprile 2007;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, uniformato alle disposizioni del D.M. 270/2004, emanato con Decreto Rettorale n. 2511 del 3 giugno 2008;

VISTO il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 2637 del 16 giugno 2008 e in particolare l'art. 2.13 "Studenti part-time";


VISTA la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 16 settembre 2008 relativa alla modifica del "Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale";

DECRETA

Art. 1 - Il "Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale" viene modificato in conformità alla deliberazione del Senato Accademico sopra citata, come di seguito indicato nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, stabilendone altresì l'entrata in vigore alla data del presente atto.

Art. 2 . Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Verona, li 29 SET. 2008



IL RETTORE
(Prof. Alessandro Mazzucco)



REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE

Art. 1

Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, lettera i), del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e dell'art 19, comma 1, lett. c) del vigente Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Verona, si applica esclusivamente agli studenti dei corsi attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509 del 3 novembre 1999 e dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 (Laurea, Laurea Specialistica a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico).

Possono fruire dell'istituto del part-time tutti gli studenti iscritti all'Ateneo di Verona che presentino domanda entro il 1° settembre di ogni anno.

Lo studente mantiene lo status di studente part-time sino a sua richiesta specifica di ripristino della condizione di full-time da presentarsi entro il medesimo termine del 1° settembre.

Il regime a tempo parziale per lo studente regola esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici e permette allo studente di conseguire il titolo, senza incorrere nella condizione di fuori corso, per il doppio della durata normale del corso stesso.

Art. 2

Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a quaranta e non inferiore a venti per ogni anno. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso. È sempre consentito, a fronte di un cambiamento della condizione dello studente il transito dal regime part-time a full-time e viceversa, presentando apposita richiesta entro il 1° settembre di ogni anno. Non è, invece, consentito richiedere cambi di regime da part-time a full-time, e viceversa, durante l'anno accademico. Lo studente impegnato a tempo parziale, iscritto all'Università di Verona, ha tutti i diritti di uno studente impegnato a tempo pieno.

Art. 3

Le Facoltà, tramite i Consigli delle strutture didattiche competenti, ricevono le richieste degli studenti ed hanno il compito di definire il percorso formativo anche attraverso la predisposizione di moduli standardizzati predefiniti.

L'organizzazione didattica del part-time, rispetto a quella tradizionale, viene definita autonomamente dalle singole Facoltà.

Art. 4

Lo studente che si iscrive a tempo parziale è tenuto a versare la quota intera della tassa regionale per il diritto allo studio, la quota intera della tassa di iscrizione, il premio di assicurazione, l'imposta di bollo e il 50% della quota di contributi versato dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, non potrà più usufruire dei benefici del part-time e dovrà dunque versare le tasse nella misura ordinaria. Il contributo complessivo che l'Ateneo dovrà introitare alla fine del periodo concordato non potrà essere inferiore a quello complessivo stabilito dagli Organi Accademici per gli studenti a tempo pieno.



Art. 5

Lo studente che non si sia laureato entro la sessione straordinaria dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi fuori corso; la possibilità di andare fuori corso è commisurata ad un periodo pari a:
due anni se iscritti ad un corso di laurea;
tre anni se iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
un anno se iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale.
Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio della struttura Didattica provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi debiti formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 6

Lo studente potrà conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l'esame finale di laurea dovrà comunque aver pagato la contribuzione complessiva dovuta per tutto il periodo concordato.

Art. 7

In caso di passaggio ad altra Facoltà lo status di studente part-time rimane sospeso, nel senso che l'interessato dovrà fare una nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo Corso di laurea, qualora per la Facoltà di arrivo sia previsto il part-time, in caso contrario lo studente perde la possibilità di essere in regime di part-time.

Art. 8

Norme transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2007/2008, per gli immatricolati nel predetto anno accademico.

Lo studente già iscritto ad un Corso di studi, di cui all'art. 1, all'atto dell'emanazione del presente Regolamento può fare richiesta di tempo parziale entro il 1° settembre 2007.

Il regime di tempo parziale relativamente agli effetti economici viene applicato a partire dall'anno della prima richiesta.

Gli studenti iscritti alle lauree specialistiche che abbiano già ottenuto l'iscrizione in qualità di studente a tempo parziale dovranno regolarizzare la loro posizione in base all'attuale normativa, confermando la richiesta di tale "status" entro il 1° settembre 2007. Gli effetti giuridici avranno decorrenza retroattiva a partire dalla data di approvazione della richiesta da parte della struttura Didattica competente di riferimento, mentre gli effetti economici entreranno in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento